

(N. 1303)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1985

Riforma della disciplina delle attività culturali e formative italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge statale, relativo a: « Riforma della disciplina delle attività culturali e formative italiane all'estero », ha lo scopo di individuare gli interventi che lo Stato deve attuare per rendere effettivi e reali i principi sanciti dalla Costituzione e relativi al diritto all'istruzione, all'accrescimento del patrimonio culturale degli emigrati e dei loro discendenti.

Il disegno di legge è stato concordato dalle Regioni nell'intento di porre le basi per il coinvolgimento delle forze dei Paesi in cui tali interventi si realizzeranno. Esso risponde alle esigenze di partecipare alla definizione di una politica culturale verso l'estero, non solo per garantire le comunità emigrate nei loro diritti di continuità culturale e di collegamento socio-economico con le realtà regionali di origine, ma anche per realizzare un arricchimento pluralistico della cultura italiana nella continua dialettica di confronto e di integra-

zione tra culture regionali e culture straniere.

Il disegno di legge in esame si affianca ad analoghe proposte di iniziativa parlamentare ed è motivato dalla crescente domanda della collettività italiana all'estero di rinnovare i contenuti della presenza scolastica e culturale dell'Italia. Essa risponde anche all'esigenza avvertita dalle Regioni di offrire al Parlamento l'occasione per una risposta puntuale non limitata all'oggettiva constatazione della presenza di milioni di italiani in tutti i Paesi del mondo.

La prevista costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero è lo strumento creato per programmare gli interventi scolastici e culturali di cui al presente disegno di legge, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, culturali e sociali, sensibili al tema della politica culturale all'estero.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Lo Stato, in applicazione dei principi enunciati dalla Costituzione nel quadro degli accordi e convenzioni internazionali, al fine di rendere effettivo il diritto all'istruzione, all'accrescimento del patrimonio culturale degli emigrati e dei loro discendenti, promuove interventi per:

a) realizzare l'integrazione scolastica e culturale dei cittadini italiani nelle istituzioni dei Paesi di emigrazione in condizioni di eguaglianza e con pari diritto degli autoctoni;

b) conservare ed incrementare il patrimonio culturale e linguistico d'origine;

c) attuare interventi per la qualificazione e riqualificazione professionale;

d) organizzare corsi di cultura e di lingua locale per favorire l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei cittadini emigrati;

e) effettuare e promuovere sperimentazioni pedagogiche per realizzare metodologie rivolte a conseguire un pluriculturalismo, in una visione dinamica e molteplice delle soluzioni possibili;

f) assicurare, tramite i necessari accordi, il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di studio e di formazione conseguiti all'estero.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero, al fine di programmare gli interventi

scolastici e culturali a favore degli emigrati e loro discendenti.

Il Comitato è composto da:

- 1) il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, che lo presiede;
- 2) il Ministro degli affari regionali, o un suo delegato;
- 3) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o un suo delegato;
- 4) il Ministro della pubblica istruzione, o un suo delegato;
- 5) sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali;
- 6) un rappresentante dell'università degli stranieri di Perugia;
- 7) un rappresentante dei docenti universitari designati dal Consiglio universitario nazionale;
- 8) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 9) un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- 10) sette rappresentanti degli emigrati designati dalle Associazioni nazionali degli emigrati maggiormente rappresentative;
- 11) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla nomina dei membri del Comitato provvede il Ministro degli affari esteri con decreto, sulla base delle designazioni di cui al precedente comma.

Il Comitato potrà avvalersi di esperti.

Art. 3.

Il Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero esprime pareri e formula proposte volte a realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) introduzione nelle scuole locali frequentate da giovani italiani o di origine ita-

liana dell'insegnamento dell'italiano nei programmi e negli orari normali scolastici;

2) inserimento dei figli degli emigrati italiani nel sistema locale prescolastico e scolastico, di formazione professionale in condizione di uguaglianza e parità di diritti con gli scolari autoctoni;

3) organizzazione di corsi di lingua e cultura locale di sostegno per agevolare l'inserimento degli scolari nei sistemi educativi locali;

4) programmazione di iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale di origine e all'uso della lingua;

5) gestione dei corsi di lingua e cultura italiana ove non sia possibile l'introduzione nei sistemi scolastici locali;

6) conseguimento del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli di studio e di formazione professionale;

7) predisposizione di interventi di sperimentazione pedagogica e di educazione permanente;

8) attuazione di interventi per l'emigrazione cantieristica;

9) determinazione dei criteri per la nomina dei docenti o supplenti all'estero.

Le iniziative, ove possibile, devono prevedere la partecipazione dei cittadini dei Paesi ospitanti.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina i provvedimenti relativi alle proposte formulate dal Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero.

Gli uffici consolari provvederanno ad istruire ed aggiornare l'anagrafe scolastica in collaborazione con le associazioni degli emigrati e le loro famiglie, il personale scolastico ed operante nei vari centri sociali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'AREA EUROPEA

Art. 5.

Nell'area europea, ed in particolare nei Paesi della Comunità economica europea, l'attività dello Stato, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, è volta:

1) a favorire l'introduzione della lingua e della cultura italiana nei sistemi scolastici dei Paesi ospitanti, negli orari normali delle istituzioni locali e con valore legale in sintonia con le direttive CEE;

2) ad attuare in particolare nelle istituzioni prescolastiche e scolastiche indirizzi di formazione interculturale;

3) a provvedere ad una utilizzazione del personale docente italiano in funzione degli obiettivi di integrazione e cooperazione scolastica e culturale, programmando corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale docente;

4) a diffondere tra i giovani di origine italiana e tra i giovani stranieri che desiderano conoscere il patrimonio culturale italiano, libri ed altre espressioni culturali, *mass-media* e rappresentazioni cinematografiche e teatrali in cooperazione con le Regioni e le associazioni degli emigrati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER
L'AREA EXTRAEUROPEA

Art. 6.

Nell'area extraeuropea si applicano le norme precedenti, in particolare l'attività dello Stato e del Comitato di cui all'articolo 2, è volta:

1) a favorire lo scambio e la cooperazione culturale;

2) a favorire la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana;

3) a diffondere tra i giovani di origine italiana e tra i giovani stranieri, che desiderano conoscere il patrimonio culturale italiano, libri ed altre espressioni culturali, *mass-media* e rappresentazioni cinematografiche e teatrali in cooperazione con le Regioni e le associazioni degli emigrati;

4) a favorire l'assegnazione di borse di studio e di viaggi in Italia di italiani e stranieri.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLE REGIONI

Art. 7.

Le Regioni, nell'ambito delle loro attribuzioni e di intesa con gli organi statali, promuovono programmi di intervento:

1) per il reinserimento scolastico dei figli degli emigrati, che comportino la salvaguardia della lingua e della cultura acquisite nei paesi di immigrazione;

2) di formazione professionale e di educazione permanente in collegamento con le comunità emigrate;

3) in collaborazione con i Paesi di immigrazione, di scambi e soggiorni socio-culturali;

4) radiotelevisivi a livello interregionale, rivolti verso l'estero e la collettività di origine italiana.

TITOLO V

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 8.

La nomina degli insegnanti di ruolo o supplenti destinati a svolgere attività didattiche o culturali all'estero, secondo le direttive

della presente legge, avvengono sulla base di criteri fissati dal Ministero competente sentito l'organismo permanente interministeriale previsto all'articolo 2.

Per essere ammessi a prestare servizio all'estero gli insegnanti devono avere i seguenti requisiti:

1) avere svolto servizio almeno quinquennale nelle scuole dell'obbligo;

2) avere la conoscenza certificata di due lingue, una delle quali del Paese dove si opera:

3) avere conoscenza della storia dell'emigrazione italiana, di studi di psicologia dell'età evolutiva, dell'organizzazione scolastica dei Paesi di maggiore immigrazione italiana.

TITOLO VI

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 e successivi, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 marzo 1971, n. 153, incompatibili con la presente legge.